I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1278/84 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1984

che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, dal quarto al settimo trattino, e paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3331/82 richiede la determinazione dei quantitativi globali, per prodotto, da fornire nel quadro dei programmi d'aiuto alimentare, nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità ;

considerando che la Comunità ha assunto impegni nel quadro della convenzione relativa all'aiuto alimentare ;

considerando che la Comunità prevede inoltre di assumere impegni nel quadro di una convenzione che sarà conclusa con l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ;

considerando che occorre stabilire l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni d'aiuto alimentare, fatte salve le azioni d'urgenza ;

considerando che occorre inoltre prevedere la possibilità di mettere un aiuto alimentare a disposizione delle organizzazioni non governative ; che queste devono soddisfare talune condizioni intese a garantire il buon esito delle azioni di aiuto alimentare ;

considerando che è opportuno determinare i prodotti di base e i derivati che possono formare oggetto di azioni d'aiuto alimentare tenendo conto in particolare delle scorte disponibili di tali prodotti ;

considerando che occorre del pari determinare i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare oltre lo stadio fob tenendo conto della situazione finanziaria e geografica dei paesi beneficiari, nonché dei canali e degli intermediari attraverso i quali questo aiuto sarà avviato ; che occorre al riguardo tener conto altresì della necessità di garantire una maggior efficacia delle azioni di aiuto alimentare in questione ;

considerando che per garantire gli obiettivi delle azioni di aiuto alimentare occorre inoltre prevedere che l'aiuto sia concesso ai beneficiari soltanto se si impegno a rispettare le condizioni di fornitura fissate dalla Commissione ;

considerando che devono essere precisati i metodi di mobilitazione, trasporto e consegna dei prodotti ; che occorre inoltre determinare la procedura da seguire nei casi di mobilitazione dei prodotti al di fuori della Comunità ;

considerando che la Commissione deve poter prendere tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare ; che gli Stati membri devono prestarle tutta l'assistenza necessaria a tal fine e fornirle in particolare tutte le informazioni utili ;

considerando che programmi pluriennali di aiuto alimentare possono costituire, in alcuni casi e secondo appropriate modalità, un contributo concreto allo sviluppo del paese beneficiario ; che non è tuttavia previsto di stabilire quantitativi pluriennali di aiuto alimentare,

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) Parere reso il 13 aprile 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I quantitativi di prodotti destinati ad essere messi per il 1984 a disposizione di taluni paesi in via di sviluppo e di taluni organismi nell'ambito dell'aiuto alimentare sono precisati nell'allegato I.

I prodotti menzionati nel quarto, quinto e sesto trattino dell'allegato I sono messi a disposizione di determinati paesi in via di sviluppo e di determinati organismi in virtù di impegni internazionali o sotto forma di azioni specifiche o di azioni d'urgenza, mediante decisione della Commissione conformemente agli articoli 5 o 6, a seconda dei casi, del regolamento (CEE) n. 3331/82.

2. I prodotti presi in considerazione per le azioni di aiuto alimentare alle condizioni previste dal paragrafo 1 sono precisati nell'allegato II.

Articolo 2

1. I paesi e gli organismi che possono ricevere l'aiuto di cui all'articolo 1 figurano nell'allegato III.

2. Gli aiuti possono anche essere messi a disposizione di organizzazioni non governative che, in particolare, siano in possesso dei seguenti requisiti :

a) abbiano sede in uno Stato membro della Comunità o, eccezionalmente, in un paese terzo,

b) posseggano lo statuto caratteristico di un'organizzazione di questo tipo,

c) abbiano dimostrato la capacità di condurre a buon fine azioni di aiuto alimentare,

d) si siano impegnate a rispettare le condizioni di fornitura fissate dalla Commissione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3331/82.

Articolo 3

La Commissione, se ritiene che la Comunità debba prendere a proprio carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare oltre lo stadio fob, tiene conto dei seguenti criteri generali :

— l'appartenenza del paese beneficiario all'elenco dei paesi meno avanzati ;

— il fatto che il paese beneficiario sia o non sia privo di sbocco sul mare ;

— la situazione finanziaria del paese beneficiario ;

— la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi specializzati o alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 2 ;

— la necessità di mobilitare il prodotto sul mercato di un paese in via di sviluppo ;

— la necessità di concedere l'aiuto alimentare con un'azione d'urgenza ;

— la necessità di garantire una maggiore efficacia dell'azione d'aiuto alimentare in questione.

Articolo 4

Le spese di distribuzione possono essere prese a carico dalla Comunità, in casi eccezionali, quando ciò sia necessario per la buona esecuzione delle relative azioni d'aiuto alimentare.

Articolo 5

1. La Commissione comunica ai beneficiari le condizioni di fornitura dell'aiuto alimentare, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3331/82.

2. L'aiuto alimentare è concesso ai beneficiari soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di fornitura loro comunicate dalla Commissione.

Articolo 6

1. Salvo per le azioni d'urgenza o quando i prodotti devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo data la loro indisponibilità sul mercato comunitario, si procede ad un bando di gara comunitario :

— per la mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario e, se del caso, per il suo acquisto e la sua fabbricazione su detto mercato ;

— per il trasporto e la consegna del prodotto al di là della sua mobilitazione.

Tuttavia, se un'azione di aiuto alimentare riguarda unicamente importi relativamente limitati, si può altresì applicare il paragrafo 2.

2. Per le azioni d'urgenza o se i prodotti devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo data la loro indisponibilità sul mercato comunitario, la Commissione può concludere i necessari contratti a trattativa privata o incaricare gli Stati membri e, se del caso, un mandatario di concludere detti contratti alle condizioni da essa stabilite.

Articolo 7

1. La Commissione fissa le norme relative alla mobilitazione dei prodotti che devono essere acquistati in un paese in via di sviluppo a motivo della loro indisponibilità sul mercato comunitario.

Per stabilire l'indisponibilità, la Commissione tiene conto delle scorte dei prodotti in questione disponibili nella Comunità e del fabbisogno del mercato comunitario circa tali prodotti.

2. I prodotti lattiero-caseari forniti a titolo di aiuto alimentare possono essere fabbricati ed acquistati soltanto nella Comunità.

3. La Commissione fissa le norme di cui al paragrafo 1 secondo la procedura dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3331/82.

Articolo 8

La Commissione fissa, secondo la procedura prevista dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3331/82, il coefficiente tecnico ed il criterio di equivalenza previsti dall'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 9

La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare.

Gli Stati membri le prestano tutta l'assistenza necessaria a tal fine e le forniscono in particolare tutte le informazioni utili.

Articolo 10

Il Parlamento europeo è informato della gestione dell'aiuto alimentare mediante la comunicazione, sin dalla loro adozione, delle decisioni di cui agli articoli 7 e 8.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

ALLEGATO I

Quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, messi a disposizione per il 1984

— Cereali :

a) una prima quota di 927 663 tonnellate ;

b) una seconda quota che non ecceda le 200 000 tonnellate.

— Latte in polvere, un massimo di 122 500 tonnellate.

— Butteroil, un massimo di 32 760 tonnellate.

— Zucchero, un massimo di 13 500 tonnellate.

— Olio vegetale (olio di semi e olio d'oliva), un massimo di 20 000 tonnellate.

— Altri prodotti (pesce, legumi secchi e farine di legumi secchi, ecc.) : quantitativi equivalenti al massimo a 147 000 tonnellate di cereali.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti menzionati all'articolo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura
04.02 A II e B I	Latte e crema di latte, in polvere o granulati
ex 04.03	Butteroil (come definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1354/83)
07.05 B	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (diversi da quelli destinati alla semina)
0804 B	Uve secche
ex capitolo 10 (ex 10.01 — 10.07)	Cereali (diversi da quelli destinati alla semina)
11.01	Farine di cereali
ex 11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06
11.04 A	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05
15.07 A	Olio d'oliva
15.07 D II	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, diversi da olio d'oliva, olio di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, olio di ricino e altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
16.04 D ex 16.04 F	Sardine Sgombri e acciughe
17.01 A e B	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
ex 19.03	Maccheroni, spaghetti o prodotti analoghi

ALLEGATO III

Paesi e organismi di cui all'articolo 2

1. PAESI

Angola
Antigua e Barbuda
Bangladesh
Benin
Bolivia
Botswana
Burundi
Capo Verde
Repubblica Centraficana
Cina
Comore
Costarica
Gibuti
Repubblica Dominicana
Dominica
Egitto
Ecuador
Etiopia
Gambia
Gana
Grenada
Guinea (Conakry)
Guinea-Bissau
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Alto Volta
Honduras
India
Indonesia
Giamaica
Giordania
Kenia
Lesotho
Libano
Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Malta
Marocco
Maurizio
Mauritania
Mozambico
Nepal
Nicaragua
Niger
Uganda
Pakistan
Perù
Filippine
Ruanda
St. Kitts-Nevis
Santa Lucia
St. Vincent e Grenadine
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Sri Lanka
Swaziland
Siria
Tanzania
Ciad
Tailandia
Togo
Tunisia
Yemen (Repubblica araba)
Yemen (Repubblica democratica)
Zaire
Zambia
Zimbabwe

2. ORGANISMI

CICR
LICROSS
UNHCR
UNRWA
PAM
UNICEF